Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 24 dicembre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 233ª seduta pubblica, martedì, 28 dicembre 1954, alle ore 16,30, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Approvazione ed esecuzione della Convenzione per la istituzione dell'Organizzazione europea per la protezione delle piante, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 (752) (Approvato dalla Camera dei deputati) *Relatore* MARTINI.
2. Approvazione ed esecuzione del Protocollo fra l'Italia e la Spagna concernente la definizione delle questioni pendenti in materia di marina mercantile, concluso a Madrid il 17 luglio 1952 e del relativo scambio di Note, effettuato a Madrid il 22 gennaio 1953 (753) (Approvato dalla Camera dei deputati) *Relatore* GERINI.
3. Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione (772) *Relatore* FERRETTI.

(6116)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Concessioni di decorazioni al valor militare (rettifiche)

Decreto 29 aprile 1950
registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1954
registro n. 98 Presidenza, foglio n. 30

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come è qui di seguito indicato:

Decreto 23 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1946, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 235, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1947, dispensa 33, pagina 3408:

MARTORELLI Renato ..... (Niella Tanaro - Cuneo, 20 giugno 1944); retificare: (Niella Tanaro Cuneo, 20 agosto 1944).

Decreto 9 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1947, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 220, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1947, dispensa n. 33, pagina 3417:

UMILE Leonardo di Domenico; rettificare: UMILE Leonardo di Donato.

Decreto 23 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1947, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 296, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1948, dispensa n. 26, pagina 2714:

LOLLI Primo ... maresciallo ordinario; rettificare: LOLLI Primo .... sergente maggiore.

Decreto 23 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1947, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 305, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1948, dispensa n. 26, pagina 2721:

TORRETTA Ernesto .... (Zona di Cumiana, 25 aprile 1944); rettificare: .... (Zona di Cumiana, 26 aprile 1945).

Decreto 1° agosto 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1947, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 382, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1949, dispensa n. 15, pagina 2309:

DI CROLLALANZA Giacomo di Ernesto ..... capitano di fanteria in s.p.e.; rettificare: CROLLALANZA Giacomo di Ernesto ..... tenente di fanteria in s.p.e.

Decreto 31 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1948, registro n. 15 Presidenza, foglio n. 81, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1949, dispensa n. 1, pagina 160:

MEDAGLIA DI BRONZO

CESAN Armando, CHIAVENTONE Lanfranco, rettificare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CESAN Armando, CHIAVENTONE Lanfranco.

Decreto 13 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1948, registro n. 20 Presidenza, foglio n. 143, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1949, dispensa n. 1, pagina 176:

MARTIGNONI Luigi fu Vittorio; a parziale modifica della motivazione, il periodo: tornato dopo peripezie innumerevoli nel suo Veneto, combatteva da valoroso in Carnia e sul Grappa, finchè catturato nuovamente veniva sottoposto ad atroci ed ..... etc., è rettificato: Tornato dopo peripezie innumerevoli nel suo Veneto, veniva catturato nuovamente e nuovamente sottoposto ad atroci ed ..... etc.

Decreto 4 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1948, registro n. 20 Presidenza, foglio n. 154, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1949, dispensa n. 7, pagina 1222:

ANTONIOLI Edmondo Mario fu Ilario e fu Ricci Rumenia nato a Roma nel 1922, partigiano combattente; rettificare: ANTONIOLI Edmondo fu Ilario e fu Ricci Rumenia nato a Viterbo nel 1920, partigiano combattente.

Decreto 9 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949, registro n. 26 Presidenza, foglio n. 188, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1949, dispensa n. 17, pagina 3051:

MALATO Ignazio aggiungere in calce alla motivazione: Roma, settembre 1943-giugno 1944.

(5983)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1954, n. **1178.**

Soppressione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) e riorganizzazione delle imprese controllate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è soppressa ed il suo patrimonio è posto in liquidazione.

Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e le finanze, sentita la Regione sarda, sarà nominato un liquidatore della Azienda.

Con lo stesso decreto sarà costituito un Comitato di vigilanza sulle operazioni di liquidazione dell'A.Ca.I. Detto Comitato sarà composto di quattro membri, dei quali tre in rappresentanza dei Ministeri predetti e uno della Regione sarda, su designazione della Giunta regionale.

Art. 2.

La liquidazione avrà luogo con le forme previste per la liquidazione delle Società per azioni in quanto applicabili.

Il liquidatore avrà i poteri stabiliti dall'art. 2278 del Codice civile.

Le funzioni del Collegio sindacale dell'A.Ca.I. sono devolute al Comitato di vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e pertanto il Collegio sindacale viene sciolto.

Art. 3.

Il liquidatore, di cui all'art. 1, curerà, altresì l'alienazione delle azioni della Società mineraria della Venezia Giulia ed assumerà le liquidazioni della Società mineraria carbonifera « Arsa » e della Società per lo sviluppo dell'impiego dei carboni italiani (S.I.C.I.).

Le risultanze della liquidazione dell'A.Ca.I. saranno devolute, se attive, o imputate, se passive, allo Stato, ed agli altri enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. in proporzione delle rispettive partecipazioni.

Le azioni della Società mineraria carbonifera sarda, nonchè quelle delle Ferrovie meridionali sarde calcolate al valore d'inventario dell'A.Ca.I. al 30 giugno 1954, saranno attribuite allo Stato ed agli enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. in proporzione delle rispettive partecipazioni.

L'esercizio delle Ferrovie meridionali sarde verrà assunto provvisoriamente in gestione governativa dal Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — in attesa dell'adozione di provvedimenti per la definitiva sistemazione delle Ferrovie stesse. In ogni caso al carbone Sulcis sarà praticata la tariffa più favorevole.

Art. 4.

Il capitale di fondazione dell'Istituto delle case popolari dell'A.Ca.I. è assunto dalla Società mineraria carbonifera sarda.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad apportare le variazioni occorrenti allo statuto dell'Istituto anzidetto che, in deroga al disposto dell'art. 22, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, agli effetti dell'art. 23 dello stesso testo unico, sarà riconosciuto come una gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda.

Art. 5.

Le anticipazioni accordate dallo Stato, in base ai seguenti provvedimenti, all'Azienda Carboni Italiani ed alla Società mineraria carbonifera sarda debbono considerarsi corrisposte a titolo di sovvenzione:

decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 464;
decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 621;
decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1582;
decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 197;
legge 6 agosto 1948, n. 1050;
legge 5 dicembre 1949, n. 925;
legge 18 aprile 1950, n. 244;
legge 9 novembre 1950, n. 911;
legge 12 agosto 1951, n. 748;
legge 23 marzo 1952, n. 197

Allo stesso titolo vanno considerati i finanziamenti dell'Azienda Carboni Italiani alla Società mineraria carbonifera sarda, in dipendenza delle anticipazioni statali.

La Società mineraria carbonifera sarda assume in proprio le obbligazioni finanziarie contratte dall'Azienda Carboni Italiani fino all'entrata in vigore della presente legge per la valorizzazione del bacino del Sulcis.

Art. 6.

Lo Stato è autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Società mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire otto miliardi e 750 milioni da versarsi in quattro annualità: la prima di lire due miliardi entro l'esercizio 1954-55; le altre tre, negli esercizi successivi, per l'ammontare ciascuna di lire due miliardi e 250 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1954-55 con prelevamenti dal fondo di tesoreria denominato « Fondo gestione ufficio centrale carboni FF SS. » per una corrispondente somma che verrà versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare alla Società mineraria carbonifera sarda, all'inizio dell'esercizio finanziario 1955-56, sei miliardi di lire, rimborsabili in tre annualità posticipate uguali e comprensive della sorte e degli interessi, garantite dalle tre annualità di lire due miliardi e 250 milioni ciascuna, a carico dello Stato e di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Il Governo è autorizzato, d'intesa con la Regione sarda, a predisporre le misure necessarie per l'attuazione di quelle iniziative industriali economicamente idonee a favorire la più larga utilizzazione dei prodotti delle miniere del Sulcis.

Art. 8.

Gli atti da stipulare in applicazione della presente legge, anche se comportanti trasferimenti immobiliari e mobiliari, scontano, se soggetti a registrazione, le sole imposte fisse di registro e di trascrizione ipotecaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1954

EINAUDI

Scelba — Villabruna — De Pietro — Gava — Tremelloni — Vanoni — Mattarella — Vigorelli

Visto, *il Guardasigilli*: De Pietro

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1954, n. 1179.

Estensione, con adeguamenti, delle norme della legge 30 novembre 1952, n. 1844, al personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato, della soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana, in posizione di comando presso l'Amministrazione ferroviaria da data anteriore al 1° gennaio 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18, comma quinto, parte prima e lettera *b*), della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visto l'art. 2 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430;

Vista la legge 30 novembre 1952, n. 1844;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato della soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana, in servizio, nella posizione di comando, da data anteriore al 1° gennaio 1951, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e tuttora ivi in servizio, verrà nominato stabile presso l'Amministrazione predetta, in base alle norme della legge 30 novembre 1952, n. 1844, e con i criteri e con le modalità di cui al presente decreto, purchè in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 della legge stessa.

Art. 2.

Ai fini del computo delle 600 giornate di effettiva presenza in servizio di cui all'art. 1, primo comma, lettera *a*), della legge 30 novembre 1952, n. 1844, dell'anzianità valutabile agli effetti dell'ordine di collocamento in ruolo ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge predetta e ad ogni altro effetto previsto dalla legge stessa o da essa derivante, si tiene conto del servizio continuativo complessivamente prestato dal personale di cui al precedente art. 1, fino alla data del 31 dicembre 1950, alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, con rapporto di impiego non di ruolo in qualsiasi forma costituito e comunque qualificato.

Nei confronti del personale a contratto speciale a tempo indeterminato sono, ai medesimi effetti, considerati come servizio effettivamente prestato e valutati in aggiunta all'anzianità effettiva, i seguenti periodi di tempo, calcolati sempre alla data del 31 dicembre 1950:

a) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle Forze di occupazione nei territori già di sovranità italiana in Africa;

b) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.

Nei confronti di coloro che siano rivestiti, nelle categorie di impiego di provenienza, di qualifiche corrispondenti od equiparabili a quelle del personale esecutivo ferroviario, resta, comunque, fermo l'obbligo del possesso della effettiva presenza in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai particolari effetti previsti dall'art. 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1952, n. 1844.

Il personale che non abbia già conseguito le abilitazioni di servizio o superato tutti gli esami eventualmente prescritti per la nomina alla qualifica con cui dovrà essere sistemato, dovrà provvedervi entro il termine massimo di due anni, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

La designazione del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato riconosciuto meritevole della sistemazione a ruolo sarà fatta a cura delle Commissioni, con la procedura, con le modalità e con le norme di cui all'art. 8 della legge 30 novembre 1952, n. 1844.

La valutazione del servizio prestato dal suddetto personale anteriormente alla data di decorrenza del comando presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sarà fatta in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti sulla condotta, sulla capacità e sul rendimento dei singoli interessati, compilati dal capo dell'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana relativamente ai periodi di servizio dagli stessi prestati presso il predetto Ministero e presso i cessati Governi della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, e dai competenti capi di ufficio relativamente ai periodi di servizio eventualmente prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

La sistemazione a ruolo del personale di cui al presente decreto avrà luogo — a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 30 novembre 1952, n. 1844 — nelle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato *C* al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte.

Per la determinazione della qualifica di prima assunzione da assegnare a ciascun interessato — fermo restando l'obbligo del possesso del prescritto titolo di studio alla data dell'entrata in vigore della citata legge 30 novembre 1952, n. 1844 — si applicheranno i seguenti criteri:

a) il personale a contratto tipo di prima, seconda e terza categoria e quello a contratto speciale a tempo indeterminato ad esso assimilato ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300, sarà sistemato, rispettivamente, nei gruppi *A*, *B*, *C* e d'ordine del personale degli Uffici o nelle carriere corrispondenti per titolo di studio del personale esecutivo, tenendo conto, per quanto riguarda la specialità del servizio, delle funzioni e mansioni inerenti alla qualifica dai singoli interessati rivestita nella categoria di provenienza alla data dell'entrata in vigore della legge 30 novembre 1952, n. 1844. Nel caso che gl'interessati risultino rivestiti di qualifiche cui siano inerenti funzioni o mansioni non corrispondenti od equiparabili a quelle annesse alle qualifiche ferroviarie, si tiene conto, di massima, delle funzioni o mansioni dagli stessi effettivamente esercitate presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nella posizione di comando. Il personale eventualmente sprovvisto del prescritto titolo di studio sarà sistemato nel gruppo o carriera inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto;

b) il personale a contratto tipo di quarta categoria e quello a contratto speciale a tempo indeterminato

ad esso assimilato sarà sistemato nella categoria del personale subalterno degli Uffici o nelle categorie assimilabili del personale esecutivo, nelle qualifiche di prima assunzione di grado ferroviario 11°, 12°, 13° o 14° a secondo che la classe iniziale della qualifica di rispettiva appartenenza sia la prima, la seconda, la terza o la quarta, anche se di grado inferiore a quello risultante dalla predetta equiparazione fra gradi e classi, tenendo conto, per quanto riguarda la specialità del servizio, degli elementi indicati nella precedente lettera *a*).

Rimangono, comunque, ferme, nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, le eccezioni previste dagli articoli 2, terzo e quarto comma, 3, terzo comma, e 4, secondo comma, con le modifiche ad essi apportate col terzo e quarto comma dell'art. 2 del presente decreto, nonchè dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 30 novembre 1952, n. 1844, in quanto operabili e salvo gli adeguamenti al caso specifico.

Art. 5.

La nomina a stabile del personale di cui al presente decreto decorrerà dal 1° gennaio 1951, se al 31 dicembre 1950 gl'interessati avevano maturata l'anzianità di servizio prescritta dall'art. 1, lettera *a*), della legge 30 novembre 1952, n. 1844; in mancanza, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sarà verificata la anzidetta condizione. Rimangono, comunque, salve le diverse decorrenze stabilite dalla citata legge, ove ricorrano le condizioni dalla stessa previste, salvo coordinamento con le disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

Il personale sistemato in applicazione del presente decreto verrà iscritto in ruolo in un unico ordine con il personale straordinario delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge 30 novembre 1952, n. 1844, al posto che a ciascuno competerà, secondo la rispettiva anzianità, determinata a norma del precedente art. 2, e, per le qualifiche di grado superiore al 10°, secondo l'ordine di graduatoria che ai singoli interessati sarà assegnato a norma dell'art. 8 della citata legge.

Art. 7.

Al personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana sistemato a ruolo in applicazione del presente decreto, è attribuito un assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti, pari all'eccedenza fra il trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità in godimento alla data di decorrenza del passaggio a ruolo, e quello per gli stessi o corrispondenti titoli spettantegli per effetto della sistemazione a ruolo. Al personale medesimo, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario ed ogni altra competenza accessoria, comunque denominata, ragguagliata allo stipendio, vengono corrisposti sulla base dello stipendio in godimento alla predetta data.

L'assegno personale di cui al precedente comma, per la parte riguardante lo stipendio, è equiparato a quelli previsti dall'art. 4, comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed è pensionabile.

Al personale a contratto speciale a tempo indeterminato sistemato a ruolo in applicazione del presente decreto, è conservata, a titolo di assegno personale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici dello stipendio, la differenza fra la retribuzione in godimento alla data di decorrenza del passaggio a ruolo e lo stipendio spettantegli per effetto della sistemazione a ruolo.

Art. 8.

Il personale sistemato a ruolo in applicazione del presente decreto è iscritto al fondo pensioni dalla data di decorrenza della nomina a ruolo; con la medesima decorrenza, esso è iscritto, d'ufficio, all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il personale di cui al precedente comma ha facoltà di chiedere il riconoscimento od il riscatto, agli effetti della pensione, ai sensi e con le norme degli articoli 1 e 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e successive modificazioni, del servizio continuativo prestato, anteriormente alla nomina a ruolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, con rapporto d'impiego non di ruolo in qualsiasi forma costituito e comunque qualificato, nonchè, per quanto riguarda il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, dei periodi di tempo di cui al secondo comma del precedente art. 2. Per il personale che chieda il riconoscimento entro tre mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di sistemazione a ruolo, il contributo previsto dall'articolo 1 del citato regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, è calcolato sullo stipendio spettante alla data di decorrenza della sistemazione stessa.

Per il personale assistito, anteriormente alla sistemazione a ruolo, da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto predetto verserà, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, una somma pari al valore di riscatto delle polizze stesse, calcolato alla data di pubblicazione del provvedimento di sistemazione a ruolo. Una metà della suddetta somma sarà incamerata dalla predetta Amministrazione in corrispettivo dei premi pagati dallo Stato per alimentare il trattamento assicurativo; l'altra metà sarà versata, dall'Amministrazione stessa, ai singoli impiegati assicurati. E' data, tuttavia, facoltà agli interessati, che ne facciano espressa richiesta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nel termine di tre mesi dalla data predetta, di ottenere il trasferimento in proprietà delle polizze di assicurazione, previo versamento, all'Amministrazione ferroviaria, in un'unica soluzione, di una somma pari alla metà del valore di riscatto, eventualmente mediante accensione di apposito prestito da contrarsi sulle polizze stesse.

Per il personale iscritto, anteriormente alla sistemazione a ruolo, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sarà provveduto al rimborso dei contributi versati dallo Stato e dagli interessati con applicazione delle norme di cui all'art. 13 della legge 30 novembre 1952, n. 1844.

Nessuna indennità per cessazione dal rapporto d'impiego sarà dovuta al personale a contratto speciale a tempo indeterminato sistemato a ruolo in applicazione del presente decreto, per i servizi resi in tale posizione che vengano riconosciuti agli effetti del trattamento di quiescenza ai sensi del precedente secondo comma; qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riconoscimento e versata all'Erario.

Art. 9.

Per tutto quanto non risulta espressamente previsto o diversamente disciplinato dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 30 novembre 1952, n. 1844, e ad ogni suo effetto il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato della soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana di cui ai precedenti articoli è equiparato al personale straordinario delle Ferrovie dello Stato, di cui alla predetta legge.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica al personale a contratto tipo della soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente art. 1, abbia optato per la conservazione di tale rapporto d'impiego ai sensi ed agli effetti dell'art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 86. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1954.

Nomina del prefetto dott. Federico Solimena a rappresentante del Governo nella Regione sarda in sostituzione del prefetto dott. Antonio Carelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna;
Visto il proprio decreto 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme relative al rappresentante del Governo nell'anzidetta Regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prefetto dott. Antonio Carelli cessa, a decorrere dal 25 ottobre 1954, dalle funzioni di rappresentante del Governo della Regione sarda, che vengono assunte dalla stessa data dal prefetto dott. Federico Solimena.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 22 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1954
Registro n. 99 Presidenza, foglio n. 27

(6053)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1954.

Sostituzione del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1953, n. 40, relativo alla nomina, per il biennio 1953-1955, del dott. Manlio Masi a presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Poichè per l'avvenuto decesso del dott. Manlio Masi occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il prof. dott. Mario Mazzantini è nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1954

EINAUDI

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1954
Registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 328. — COSTA ALBESI

(6052)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1954.

Modificazione dell'allegato modello 6 al regolamento per la navigazione aerea.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 165 e 288-*bis* del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;
Visto l'art. 33 degli emendamenti al regolamento per la navigazione aerea, approvati con regio decreto 11 aprile 1932, n. 998;
Ritenuta la necessità di modificare il modello 6 allegato al regolamento predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'allegato 6 al regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, è sostituito con quelli annessi al presente decreto, che assumono la numerazione 6-*a* e 6-*b*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1954
Registro n. 10 Difesa-Aeronautica, foglio n. 138. — RAPISARDA

MOD. A
Reg. Navig. Aerea
art. 165-All. 6

N. 2035 *catalogo A. M.*

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

DIR. GEN. DELL'AVIAZIONE CIVILE e T. A.
NUCLEO STATISTICO DELL'UFFICIO STUDI

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
CENTRO MECCANOGRAFICO

DICHIARAZIONE STATISTICA SUL MOVIMENTO E TRAFFICO DEGLI AEROMOBILI CIVILI

VOLI INTERAEROPORTUALI

CODIFICAZIONE	ALL'ARRIVO DELL'AEROMOBILE		ALLA PARTENZA DELL'AEROMOBILE	CODIFICAZIONE
1	Numero di codice dell'Aerodromo			1
2	Tipo e modello		dell'Aeromobile	2
3	Marca di nazionalità		e di immatricolazione	3
4	Peso massimo		di decollo	4
5	Rag. Soc. dell'Esercente		o qualifica e nazionalità del proprietario privato	5
	SCALI EFFETTIVAMENTE FATTI E SCALI PREVISTI DOPO LA SOSTA			
6		Data del movimento		7
8		Giorno della settimana		9
10		Qualifica del volo		11
12	Scalo precedente		Scalo seguente	13
14	Origine iniziale		Destinazione finale	15
16		Quale fu il motivo della sosta?		17
18		La manovra fu diurna o notturna?		19
20		Vi fu incidente in volo, in atterr., al decollo?		21
22		Quanti allievi erano a bordo?		23
24		Quante persone abilitate componevano l'equipaggio di volo?		25
26		Cifre del simbolo dell'eventuale servizio designato		27
	TRAFFICO LOCALE DI SBARCO E SCARICO per fine viaggio o per trasbordo	CENNO SU EVENTO ANORMALE Dirottamento, omissione di scalo, avaria, incidenti ed altre anomalie. Notizie inerenti la dichiarazione.	TRAFFICO LOCALE DI IMBARCO E CARICO per inizio viaggio o in trasbordo	
28	Kg. di merce pagante (compr. giornali)		Kg. di merce pagante (compr. giornali)	29
30	Kg. di merce non pag.		Kg. di merce non pag.	31
32				33
34	Kg. di bagaglio		Kg. di bagaglio	35
36				37
38	Kg. di articoli postali		Kg. di articoli postali	39
40	Passeggeri	46	Passeggeri	41
	PASSEGGERI E COSE TRANSITATE SENZA TRASBORDO (pag. più non pag.)			
42	Kg. di merce (compr. giornali)	Nome del mese / Num. progress. d'invio		
43	Kg. di bagaglio			
44	Kg. di articoli postali			
45	Passeggeri	47		
A	Allibramento dell'arrivo 48		Allibramento della partenza 49	
1				2

Compilare la dichiarazione «All'arrivo dell'aeromobile» solo se esso proveniva da altro aerodromo. Se la successiva partenza avvenne nello stesso mese e l'aeromobile era diretto ad altro aerodromo, compilare anche la dichiarazione «alla partenza dell'aeromobile» ed inviare il documento il mercoledì della settimana successiva. Se l'aeromobile non ripartì entro il mese, timbrare la dicitura «Arrivo e partenza in mese diverso» e se la partenza avvenne per un volo locale, timbrare «Volo locale» ed inviare il documento il secondo giorno del mese successivo. Usare le stesse diciture se, per analoghi motivi, viene compilata solo la dichiarazione «Alla partenza dell'aeromobile». Scrivere chiaramente i dati, senza omissioni, usando solo gli spazi delimitati in rosso. Arrotondare al kg. e mettere una sola cifra per casella, scrivendo quella delle unità all'estrema destra. Usare le abbreviazioni delle idonee indicazioni scelte soltanto tra quelle elencate in corrispondenza della voce avente lo stesso numero nel fascicolo dei «Chiarimenti».

(Formato cm. 27×40)

ACQUISIZIONE DEL TRAFFICO COMMERCIALE

ORIGINE, NELL'AMBITO DI QUESTO SERVIZIO DI TRASPORTO COMMERCIALE, QUALITÀ ED ENTITÀ DEI CARICHI SBARCATI

Nei servizi internazionali degli esercenti italiani, separare con una riga i traffici internazionali da quelli fra scali esclusivamente italiani

50 SCALI DEL SERVIZIO ove avvenne l'imbarco o il carico	51 STATI in cui sono situati gli scali	52 Passegg.	53 KG. DI POSTA	54 Kg. di merce pag. (compr. giornali)
Controllare la coerenza dei totali con quelli segnati nel traffico locale di sbarco e scarico	TOTALI			

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO COMMERCIALE

DESTINAZIONE, NELL'AMBITO DI QUESTO SERVIZIO DI TRASPORTO COMMERCIALE, QUALITÀ ED ENTITÀ DEI CARICHI IMBARCATI

Nei servizi internazionali degli esercenti italiani, separare con una riga i traffici internazionali da quelli fra scali esclusivamente italiani

55 SCALI DEL SERVIZIO ove avverrà lo sbarco e lo scarico	56 STATI in cui sono situati gli scali	57 Passegg.	58 KG. DI POSTA	59 Kg. di merce pag. (compr. giornali)
Controllare la coerenza dei totali con quelli segnati nel traffico locale di imbarco e carico	TOTALI			

FIRMA DEL COMPILATORE

IL DIRETTORE CIVILE DELL'AEROPORTO

Mod. B
Reg. Navig. Aerea
art. 165 All. 6

N. **2034** *catalogo A. M.*

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

DIR. GEN. DELL'AVIAZIONE CIVILE e T. A.
NUCLEO STATISTICO DELL'UFFICIO STUDI

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
CENTRO MECCANOGRAFICO

DICHIARAZIONE STATISTICA SUL MOVIMENTO E TRAFFICO DEGLI AEROMOBILI CIVILI

VOLI LOCALI

25 **CENNO SU EVENTO ANORMALE**
Avaria, incidente, interruzione di itinerario, altra anomalia.
Notizie inerenti la dichiarazione

Voce	N.	CODIFICAZIONE
Numero di codice dell'Aerodromo	1	
Tipo e modello dell'Aeromobile	2	
Marca di nazionalità e di immatricolazione	3	
Peso massimo di decollo	4	
Rag. Soc. Esercente o qualif. e naz. del Proprietario privato	5	
Qualifica dei voli	6	
Quale fu il motivo degli atterraggi?	7	
Le partenze furono diurne o notturne?	8	
Gli arrivi furono diurni o notturni?	9	
Vi fu incidente al decollo, in volo, in atterraggio?	10	
Scalo iniziale dell'eventuale itinerario interrotto	11	
Scalo terminale dell'eventuale itinerario interrotto	12	
Cifre del simbolo dell'eventuale servizio regolare designato interrotto	13	
Quante persone di equipaggio brevettate hanno volato?	14	
Quanti allievi hanno volato?	15	
Quanti operatori hanno volato?	16	
Quanti passeggeri hanno volato?	17	
Quanti sono i minuti di volo totalizzati?	18	
Quanti sono i voli riepilogati?	19	

26 **ALLIBRAMENTO DEL PRECEDENTE ARRIVO**
ALLIBRAMENTO DELL'ARRIVO ATTUALE

20 **DATA DI EFFETTUAZIONE DEI VOLI**

Giorno della settimana	G. del mese	Mese	Anno

Compilare la dichiarazione su questo modello se le manovre consecutive di partenza e di arrivo dell'aeromobile furono effettuate su questo aerodromo. Possono essere raggruppati su questo foglio i dati relativi ai voli aeroportuali compiuti in una giornata dallo stesso aeromobile, per i quali vi sia identità di notizie per ciascuna delle prime 10 voci. In tal caso, in corrispondenza delle voci 14, 15, 16, 17, 18 e 19, dovranno essere segnate le quantità totalizzate nell'insieme dei voli.
Scrivere chiaramente i dati, senza omissioni, usando solo gli spazi delimitati in rosso. Mettere una sola cifra per casella, scrivendo quella delle unità all'estrema destra. **Usare le abbreviazioni** delle idonee indicazioni scelte soltanto fra quelle elencate in corrispondenza della voce avente lo stesso numero nel fascicolo dei « Chiarimenti ». Le voci corrispondenti ai numeri 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, ammettono l'eventualità di dati nulli; in tal caso ciò deve essere espresso mediante la apposizione di trattini orizzontali che non è consentito omettere. Inviare il modello il mercoledì della settimana successiva a quella in cui i voli furono effettuati, oppure il secondo giorno del mese successivo, se la fine del mese cade nel corso della settimana.

FIRMA DEL COMPILATORE

IL DIRETTORE CIVILE DELL'AEROPORTO

Nome del mese
Num. progressivo d'invio
27

(Formato cm. 25 x 30)

(6039)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1954.
Sostituzione di un membro del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, relativa alla istituzione, presso il Ministero della marina mercantile del Comitato centrale del lavoro portuale;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1953, relativo alla nomina dei membri del suddetto Comitato per il biennio dal 3 dicembre 1953 al 2 dicembre 1955;

Vista la lettera 15 novembre 1954, n. 847/ep/Sg, del Sindacato generale armatori, con la quale si prospetta l'opportunità che la rappresentanza degli armatori in seno al ripetuto Comitato venga affidata al comandante Teodoro Rositani in sostituzione del tenente colonnello Mario Corrao;

Decreta:

Il comandante Teodoro Rositani è nominato membro del Comitato centrale del lavoro portuale in rappresentanza degli armatori e in sostituzione del tenente colonnello Mario Corrao.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 novembre 1954

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1954
Registro n. 25 Marina mercantile, foglio n. 81. — BONATTI

(6055)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1954.
Sostituzione di un membro del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, concernente nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1954, registro n. 5 Ufficio riscontro poste, foglio n. 22, relativo alla nomina dei componenti il Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1954-55;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, nel Comitato predetto, del dott. Cesare Giulio Viola, autore drammatico, dimissionario;

Vista la lettera n. 3214 del 23 ottobre 1954, con la quale il Sindacato nazionale autori drammatici designa a sostituire il nominato membro del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni fino alla fine del biennio in corso 1954-1955, il dott. Eligio Possenti, autore drammatico;

Decreta:

Articolo unico.

Fino allo scadere del biennio di carica del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni (1954-55) è nominato membro del Comitato stesso il dott. Eligio Possenti, autore drammatico, designato dal Sindacato nazionale autori drammatici in sostituzione del dottor Cesare Giulio Viola, dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1954
Registro n. 43 Ufficio riscontro poste, foglio n. 152. — FAGGIANI

(6056)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1954.
Istituzione, in seno al Consiglio superiore del commercio interno, di una Sezione con competenza limitata alla materia speciale dell'organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948, che istituisce il Consiglio superiore del commercio interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio superiore del commercio interno per il biennio 1954-55;

Ritenuta la opportunità di istituire ai sensi dell'art. 10 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato una Sezione in seno al citato Consiglio con competenza limitata alla materia speciale dell'organizzazione di mostre, fiere, esposizioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, in seno al Consiglio superiore del commercio interno, una Sezione con competenza limitata alla materia speciale della organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni, composta come segue:

1) Brun ing. cav. lav. Stefano: presidente;
2) Negri rag. cav. lav. Mario: vice-presidente;
3) Della Torre dott. Giovanni;
4) Demarchi Enrico;
5) Franchini Valfrè;
6) La Gioia rag. Vincenzo;
7) Paschi dott. Leo;
8) Pettinelli Giulio;
9) il direttore generale del Commercio interno.

Art. 2.

Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Sezione, con funzioni consultive, persone particolarmente esperte, qualora sia necessario in relazione agli argomenti posti in discussione.

Roma, addì 15 dicembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(6054)

AVVISO DI RETTIFICA

Nell'art. 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, concernente « Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 17 dicembre 1954, è stato erroneamente aggiunto in calce l'ultimo capoverso composto di quattro righi contrassegnati con la lettera *d*); capoverso che, pertanto, deve intendersi non pubblicato.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 13 dicembre 1954:

Andreottola Giovanni, notaio residente nel comune di Casalbuttano ed Uniti, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Gorgonzola, distretto notarile di Milano.

Piontelli Luigi, notaio residente nel comune di Sant'Angelo Lodigiano distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Casalpusterlengo, stesso distretto.

Barassi Giancarlo, notaio residente nel comune di Vimercate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Scamarone Giovanni, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Ferranti Vito, notaio residente nel comune di Pollina, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento.

Baldacchino Calogero notaio residente nel comune di Palma di Montechiaro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Agrigento.

Alagna Pietro, notaio residente nel comune di Palma di Montechiaro, distretto notarile di Agrigento è trasferito nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca.

Cestone Giuseppe, notaio residente nel comune di Frigento, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Andretta, stesso distretto.

De Rosa Alberico, notaio residente nel comune di Grimaldi, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Rogliano, stesso distretto.

Vitale Antonino, notaio residente nel comune di Lizzano, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto.

Cannada Bartoli Maria Carmela, notaio residente nel comune di Civita Campomarano, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone.

Rebori Bartolomeo, notaio residente nel comune di Ziano Piacentino, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Agazzano, stesso distretto.

Loiacono Vincenzo, notaio residente nel comune di Soveria Mannelli, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce.

Travaglini Eugenio, notaio residente nel comune di Ardore, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Cisternino, distretto notarile di Lecce.

Allegretti Michele, notaio residente nel comune di Rocca Imperiale, distretto notarile di Castrovillari, è trasferito nel comune di Ceglie Messapico, distretto notarile di Lecce.

Forleo Italo, notaio residente nel comune di San Pietro Vernotico, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Brindisi, stesso distretto.

Senni Buratti Alberto, notaio residente nel comune di Casola in Lunigiana, distretto notarile di Massa, è trasferito nel comune di Concordia sulla Secchia, distretto notarile di Modena.

Breviglieri Rino, notaio residente nel comune di Trivigno, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Pegognaga, distretto notarile di Mantova.

(5948)

Con decreto Ministeriale 13 dicembre 1954:

Volpi Giambattista, notaio residente nel comune di Brusson, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Gromo, distretto notarile di Bergamo.

Colombo Luciano, notaio residente nel comune di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Urgnano, stesso distretto.

Carrara Verdi Alberto, notaio residente nel comune di Solero, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Cortemaggiore, distretto notarile di Piacenza.

Astrua Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Rivergaro, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Pianello Val Tidone, stesso distretto.

Anselmi Anselmo, notaio residente nel comune di Borzonasca, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Arenzano, stesso distretto.

Maniga Salvatore, notaio residente nel comune di Porto Torres, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sorso, stesso distretto.

Della Monica Giovanni, notaio residente nel comune di Francavilla in Sinni, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Pollica, distretto notarile di Salerno.

Sisto Vincenzo, notaio residente nel comune di Diamante, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di San Giovanni a Piro, distretto notarile di Salerno.

Califano Giovanni, notaio residente nel comune di Salandra, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Rutino, distretto notarile di Salerno.

Reale Alfonso, notaio residente nel comune di Maratea, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Castel San Lorenzo, distretto notarile di Salerno.

D'Agostino Luisa, notaio residente nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Altavilla Silentina, distretto notarile di Salerno.

Conte Gioacchino, notaio residente nel comune di Gallipoli, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Tramonti, distretto notarile Salerno.

Rosapepe Elio, notaio residente nel comune di Sicignano degli Alburni, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Laviano, stesso distretto.

Parlati Vincenzo, notaio residente nel comune di Laurito, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Camerota, stesso distretto.

Di Fluri Gaetano, notaio residente nel comune di Centola, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Cava dei Tirreni, stesso distretto.

Belisario Licia, notaio residente nel comune di Montemagno, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze.

Comelli Giancarlo, notaio residente nel comune di Castel San Nicolò, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Vicchio, distretto notarile di Firenze.

Amadesi Lanfranco, notaio residente nel comune di Ottone, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Marradi, distretto notarile di Firenze.

Peruzzi Antonio, notaio residente nel comune di Stia, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Scarperia, distretto notarile di Firenze.

Galeotti Bernardo, notaio residente nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Firenzuola, distretto notarile di Firenze.

Parenti Ivan, notaio residente nel comune di Greve, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Figline Valdarno, stesso distretto.

Pirolo Pietro, notaio residente nel comune di Capua, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli.

Chieffi Alessandro, notaio residente nel comune di Giffoni Valle Piana, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Napoli.

Di Martino Giuseppe, notaio residente nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli.

Castaldo Vincenzo, notaio residente nel comune di Paduli, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli.

Dinacci Giuseppe, notaio residente nel comune di Bellona, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli.

Guidi Isabella, notaio residente nel comune di Erba, distretto notarile di Como, è trasferita in San Giovanni a Teduccio, distretto notarile di Napoli.

Cosentini Isabella, notaio residente nel comune di Frasso Telesino, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli.

(5947)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 21 dicembre 1954:

Ghiretti Oscar, notaio residente nel comune di Pontebba, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Buia, stesso distretto.

Pirolo Renato, notaio residente nel comune di Moggio Udinese, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Rivignano, stesso distretto.

Bellucci Eraldo, notaio residente nel comune di Borgo. collefegato, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Casperia, stesso distretto.

Branda Oreste, notaio residente nel comune di Ormea, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Mondovì, stesso distretto.

Cassano Enrico, notaio residente nel comune di San Paolo di Civitate, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Torremaggiore, stesso distretto.

Aromolo Italo, notaio residente nel comune di Ugento, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Casarano, stesso distretto.

Imbellone Eduardo, notaio residente nel comune di Guardia Sanframondi, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Frosinone.

Gerardi Benedetto, notaio residente nel comune di Castelvetrano, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Ceprano, distretto notarile di Frosinone.

Forleo Vincenzo, notaio residente nel comune di Oria, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Veroli, distretto notarile di Frosinone.

Chiappini Luigi, notaio residente nel comune di Preseglie, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Boville Ernica, distretto notarile di Frosinone.

De Facendis Mario, notaio residente nel comune di Capraroia, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Viterbo.

Lazzari Mario, notaio residente nel comune di Soriano nel Cimino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Civita Castellana, stesso distretto.

Rossetti Antonio, notaio residente nel comune di Matelica, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Viterbo.

Mariani Orazio, notaio residente nel comune di Valentano, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Vignanello, stesso distretto.

Coppetti Amedeo, notaio residente nel comune di Iesi, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo.

Sarubbi Francesco Antonio, notaio residente nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina.

Bizzarri Celestino, notaio residente nel comune di Carsoli, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Priverno, distretto notarile di Latina.

Cavicchioni Marcello, notaio residente nel comune di Cervaro, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma.

Spezzano Alfredo, notaio residente nel comune di Vetralla, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Castelnuovo di Porto, distretto notarile di Roma.

Moscatelli Giovanni, notaio residente nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma.

Sales Giovanni, notaio residente nel comune di San Ferdinando di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Valmontone, distretto notarile di Roma

Cinnirella Francesco, notaio residente nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Arsoli, distretto notarile di Roma.

Tarquini Aurelio, notaio residente nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Gamberale Placido, notaio residente nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

(6084)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1954, registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 231, il ricorso proposto dal sig. Mimmo Donato di Raffaele, avverso il diniego di collocamento nei ruoli speciali transitori, ai soli fini del computo dell'anzianità, è rigettato.

(5988)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 294

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 dicembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	645 —
» Firenze	624,95	642 —
» Genova	624,88	645 —
» Milano	624,90	644,75
» Napoli	624,85	645,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	644,75
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,82	645,15

Media dei titoli del 23 dicembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67 —
Id. 3,50 % 1902	63,05
Id. 5 % 1935	96,325
Redimibile 3,50 % 1934	83,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	95,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,89
1 dollaro canadese . . . . » 644,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

REGIONE SICILIANA

Decreto assessoriale pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 75 del 20 novembre 1954.

DECRETO 2 novembre 1954 (672).

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Buccheri, Caltagirone, Giarratana, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Monterosso Almo, Niscemi, San Michele Ganzeria, Vizzini ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;
Premesso:
che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione della agricoltura;
che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per la agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;
Visto le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Buccheri Caltagirone Giarratana Grammichele Licodia Eubea Mineo Monterosso Almo Niscemi San Michele Ganzeria Vizzini », redatte, a cura dell'Assessorato della agricoltura e delle foreste, dal prof. Alfredo Mazzei;
che il prof. Alfredo Mazzei ha ritenuto di dividere la zona dell'estensione di Ha. 55.842, in quattro parti, ricadenti ciascuna nella provincia di Siracusa, di Ragusa, di Catania e di Caltanissetta e di suddividere quest'ultima parte ricadente nella provincia di Caltanissetta nelle seguenti sottozone;
1ª Sottozona dei terreni sabbiosi-irrigui: indirizzo cerealicolo-zootecnico;
2ª Sottozona dei terreni sabbiosi-asciutti: indirizzo cerealicolo-zootecnico-viticolo;
che per ogni circoscrizione provinciale e per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi, espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;
Ritenuto che le direttive comprendono:
1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;
2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;
3) l'esposizione di nuovi ordinamenti produttivi che si propongono, del nuovo regime fondiario che prevedono in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:
a) viabilità aziendale ed interaziendale;
b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;
c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;
d) opere di piccola bonifica;
e) costruzioni di abitazioni per lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni e alla destinazione dell'azienda;
f) eventuali piantagioni arboree;
Considerato:
che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 44 del 18 settembre 1951 e presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono;
che avverso tali direttive furono avanzati, complessivamente, n. 13 ricorsi, di cui n. 11 presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania da parte dei signori:
1) Catalano Antonino fu Felice;
2) Chiarandà Ida fu Giuseppe ved. Iacona;
3) Giusino Nunzia fu Gaetano;
4) Giusino Achille fu Gaetano;
5) Gravina Giusino Maria;
6) Grimaldi Enrico fu Vincenzo;
7) La Rosa Patti Nicolò e figli Giacomo e Mario;
8) Libertini Adriana fu Gesualdo in Roberti;
9) Cocuzza Bonaccorsi Salvatore e fratello Federico;
10) Crescimanno Francesca fu Francesco;
11) Consiglio di amministrazione del Consorzio Ragoleti;
e n. 2 all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siracusa da parte dei signori:
1) Cosentino Salvatore fu Giuseppe;
2) Cocuzza Rosa fu Salvatore;
che dei ricorsi presentati al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania, n. 1 e precisamente quello del Consiglio di amministrazione del Consorzio Ragoleti, fu avanzato fuori termine, mentre gli altri 10 ricorsi presentati nei termini di legge, riguardano:
1) l'impossibilità di consultare le direttive per la ristrettezza del termine proposto;
2) l'irrealizzabilità delle direttive;
ed il ricorso di Cocuzza Bonaccorsi Salvatore e fratello Federico riguarda, altresì:
1) la necessità di rivedere le direttive in quanto obbligano il privato alla attuazione di opere pubbliche di competenza del Consorzio di Caltagirone;
2) l'indisponibilità dei fondi da parte del proprietario perchè soggetti a vincolo idrogeologico e forestale;
3) la ristrettezza del termine di esecuzione e la onerosità delle opere;
4) l'obbligo delle costruzioni che dovrebbe dipendere dalle necessità tecniche;
5) il carico di bestiame che dovrebbe essere fissato dopo aver risolto il problema idrico;
che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Catania, nella seduta del 13 ottobre 1951, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dei dieci ricorsi presentati entro i termini; in quanto ha ritenuto:
1) alquanto breve il termine per la consultazione delle direttive;
2) opportuno revisionare le direttive per avere unità di indirizzo;
3) opportuno subordinare le opere del privato a quelle di competenza dei Consorzi di bonifica;
4) opportuno specificare gli adempimenti per ottenere lo svincolo dei terreni;
5) opportuno specificare se il rimboschimento previsto sarà di competenza del Corpo forestale o dei privati e quindi da prevedere nei piani particolari;
che dei ricorsi presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siracusa, il primo riguarda i due motivi dei dieci ricorsi avanzati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania, mentre quello presentato da Cocuzza Rosa fu Salvatore riguarda
1) l'imprecisa delimitazione della zona;
2) la ristrettezza dei termini di esecuzione delle opere e l'onerosità delle stesse;
3) le costruzioni rurali che dovrebbero dipendere dalle necessità tecniche;
4) il carico di bestiame che dovrebbe essere fissato dopo aver risolto il problema idrico;
che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Siracusa, nella seduta del 9 ottobre 1951, ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento in quanto:
1) la delimitazione risulta chiaramente dalle corografie allegate alle direttive;
2) i termini di pubblicazione sono fissati dalle disposizioni di legge;
3) gli obblighi non risultano eccessivi;
4) le costruzioni rurali sono presupposto necessario dei piani di miglioramento;
5) il carico di bestiame previsto è sopportabile in relazione all'ordinamento colturale prescritto;
6) la costruzione di cisterne, per assicurare l'approvvigionamento idrico, è attuabile;
che nessun ricorso è stato presentato per terreni ricadenti nella provincia di Ragusa e Caltanissetta;
che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 10 emesso ad unanimità nell'adunanza del 10 febbraio 1954, ha

espresso il parere che tutti i ricorsi sono da rigettare o perchè infondati in fatto ed in diritto o perchè da considerare in sede di approvazione del piano particolare, pur manifestando l'avviso, che tenuti presenti alcuni motivi e rilievi, siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Buccheri Caltagirone Giarratana Grammichele Licodia Eubea Mineo Monterosso Almo Niscemi San Michele di Ganzeria Vizzini »;

che lo stesso Comitato regionale per la bonifica ha ritenuto opportuno di suddividere i terreni ricadenti nella provincia di Catania nelle seguenti quattro categorie per le quali sono stati previsti gli indirizzi colturali a fianco di ciascuna indicati:

A) terreni argillosi, terreni alluvionali di medio impasto; terreni calcarei e misti asciutti, terreni vulcanici mediamente profondi: indirizzo cerealicolo-zootecnico-agrumicolo;

B) terreni vari di pendio: indirizzo olivicolo;

C) terreni accidentali calcarei, terreni vulcanici superficiali: indirizzo silvo-pastorale;

D) terreni sabbiosi irrigui ed asciutti: indirizzo cerealicolo-zootecnico-viticolo;

che le direttive stesse sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità con un termine massimo di 6 anni per le opere e trasformazioni e di 10 anni per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i tredici ricorsi, meglio specificati in narrativa, avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Buccheri Caltagirone Giarratana Grammichele Licodia Eubea Mineo Monterosso Almo Niscemi San Michele di Ganzeria Vizzini », o perchè infondati in fatto e in diritto o perchè fuori termini.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona, riferita ad un territorio di ettari 55.842, ricadente nelle provincie di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta delimitate dal seguente perimetro:

a nord: da una linea che, partendo dal bivio del Gigliotto all'incrocio della SS 117/bis con SS Siracusana 124 segue questa ultima sino al bivio della strada dei Sette Fondi, nei pressi della quota 468 in contrada Rocca. Segue questa strada verso nord fino al km. 7 circa per poi ridiscendere a sud lungo la trazzera fino a Passo Crocitta. Da qui segue il vallone Margi ed il fiume Margi e poi, tra il km. 62 ed il km. 63 si congiunge allo stradale provinciale Catania-Caltagirone che segue per lungo tratto fino a raggiungere il fiume Caldo;

ad est: dal punto di incontro della strada provinciale Catania-Caltagirone con il fiume Caldo scende lungo la trazzera fino a quota 202, da dove con linea retta si ricongiunge al fiume Caldo per seguirlo fino alla contrada Folla. Risale a nord-est e passa per quota 351 e quota 407 e si congiunge poco a sud dell'abitato di Mineo, con la contrada Mineo stazione di Mineo. Segue questa ultima fino ai pressi di Monte Palermo per poi dirigersi decisamente a sud e lungo la strada che per la contrada Annunziata, quote 555 e 584 porta nei pressi del Poggio del Gatto. Continua a seguire la strada sempre a sud ed, attraversata, per due volte, la strada ferrata, passa per la contrada Buscemi per quote 580 e 568 ed arriva fino alla stazione di Vizzini-Licodia.

Da qui, con un piccolo gomito, si riattacca alla strada nazionale Siracusana 124, che segue ininterrottamente, lasciando incluso l'abitato di Vizzini fino ad incontrare il confine della provincia di Catania, presso Buccheri. Segue, ora, il torrente che divide le contrade Santa Maria e Polveriera e raggiunge la strada Buccheri-Monterosso Almo;

a sud: dal km. 3 circa della strada Buccheri-Monterosso Almo, segue quest'ultima fino al bivio per Giarratana da dove risale lungo la stradale per Monterosso-Almo. Dopo circa 300 metri, lo lascia per arrivare, attraverso quota 627, alla quota 560 circa, dove si congiunge allo stradale Monterosso Almo-Vizzini. Segue quest'ultimo fino al km. 3 da Monterosso Almo per proseguire poi lungo il confine meridionale della provincia di Catania fino alla contrada Buscemi;

ad ovest: partendo dalla contrada Buscemi, segue sempre il confine della provincia di Catania che va fino al Vallone Terrano.

Poi abbandona questo confine nei pressi di quota 144 e segue varie trazzere e strade comunali che da sud a nord passano per quota 199, contrada Polo, quota 229 contrada Uleno, quote 260, 271, 286, contrada Martelluccia, quote 304, 331, contrada Corridoio, quote 341, 366, 371. Prosegue ora con una linea che, per quota 241 e 197, arriva a quota 164, al confine della provincia di Catania, da dove continua a risalire verso nord, passando per quota 163, 190, 180, 184, 198, 191, 194, 199 e 279, case Quartarella, case Favella, quota 464, case Grotta Fumata, case Racineci, quota 532

Da qui attraversa il Monte della Scala e prosegue poi per quote 761, 706, 730, volge ad ovest passando per quote 676, 587, per congiungersi nei pressi di quota 508, con il confine provinciale di Catania. Segue questo fino al suo punto di incontro con la strada statale 117. Segue quest'ultimo fino al punto di incrocio con la SS. 124 fino al bivio del Gigliotto.

Art. 3.

Gli obblighi imposti dalle direttive della trasformazione della agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

1. *Provincia di Catania* (Ha. 52.585).

A) Terreni argillosi, terreni alluvionali di medio impasto, terreni calcarei e misti asciutti, terreni vulcanici mediamente profondi indirizzo cerealicolo-zootecnico-agrumicolo:

1) Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 30 Ha.

Per i fondi compresi tra 20 e 30 ettari l'obbligo della presentazione del piano particolare sussiste limitatamente a quanto prescritto per la viabilità;

2) L'ordinamento colturale: deve essere cerealicolo-zootecnico con una percentuale a foraggere tale da consentire il carico di bestiame imposto dal comma seguente;

3) Carico di bestiame: allevare kg. 120 di peso vivo di bestiame per ettaro di cui il 50 % costituito da bovini.

Inoltre per le superfici superiori a 5 Ha. di terreni irrigui obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato in misura di q.li 2,50 di peso vivo per ettaro. Per i terreni suscettibili di trasformazioni con piantagioni arboree specializzate e per estensioni superiori a 10 Ha. obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato di q.li 1 per ettaro;

4) Costruzioni rurali costruire stalle razionali proporzionate al carico di bestiame imposto e concimaie in muratura od, in casi eccezionali, costituite da fosse in terra con fondo impermeabile dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso.

Provvedere inoltre alla costruzione di igieniche abitazioni accentrate o sparse, in ragione di mq. 65 di area coperta per ogni 25 Ha. di seminativo, o 5 ettari di agrumeto o 10 ettari di vigneto. Le abitazioni esistenti sul fondo vengono computate.

Esiste per esse l'obbligo di ripristino e di manutenzione;

5) Miglioramento pascoli: migliorare i pascoli che non saranno destinati all'impianto di colture arboree fruttiferi o a bosco con spietramento, semina di foraggere, sistemazioni superficiali e alberatura.

Si fa obbligo di riattare i bevai ed i locali adibiti al ricovero degli animali e delle persone;

6) Sistemazione idraulico-agraria: per i terreni in colline, in relazione alla loro pendenza, natura e destinazione, deve essere attuata la più rispondente sistemazione, non esclusa quella a carattere estensivo se idonea a garantire la conservazione del suolo.

I terreni di difficile sgrondo e soggetti a ristagni d'acqua debbono essere risanati con affossature, drenaggi, pozzi assorbenti ecc.;

7) Viabilità: per i fondi di estensione superiore a 20 ettari non attraversate da strade pubbliche, allacciare il centro aziendale alla via pubblica rotabile quando la distanza non supera 1 km. per le vie aziendali e 2 km. per le vie interaziendali e quando non si rendono necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi con estensione superiore a 50 ettari, l'obbligo incombe quando la distanza non superi i 2 km. per le vie aziendali e i 4 km. per le vie interaziendali;

8) Approvvigionamento idrico: provvedervi mediante l'integrale utilizzazione delle attuali risorse idriche, o con scavo di pozzi, o costruzione di cisterne.

B) Terreni vari di pendio: indirizzo olivicolo:

1) Presentazione del piano particolare: come in *A*);

2) Ordinamento culturale: destinare il 20 % della superficie del fondo alla coltivazione dell'ulivo;

3) Carico di bestiame: dotare il fondo di kg. 90 di peso vivo di bestiame per ettaro di cui il 50 % costituito da bovini. Inoltre per le superfici superiori a 5 ettari di terreni irrigui obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato in misura di q.li 2,50 di peso vivo per Ha. Per i terreni suscettibili di trasformazioni con piantagioni arboree specializzate e per estensioni superiori a 10 ettari obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato di q.li 1 per ettaro;

4) Costruzioni rurali come in *A*);

5) Miglioramento pascoli come in *A*);

6) Sistemazione idraulico-agraria: come in *A*);

7) Viabilità: come in *A*);

8) Approvvigionamento idrico: come in *A*);

C) Terreni accidentali calcarei, terreni vulcanici superficiali: indirizzo silvo-pastorale:

1) Presentazione del piano particolare: come in *A*);

2) L'ordinamento colturale: deve essere silvo-pastorale estendendo il rimboschimento possibilmente con olivo, e migliorando i pascoli;

3) Carico di bestiame: dotare il fondo di kg. 80 di peso vivo di bestiame per ettaro, di cui il 50 % costituito da bovini. Inoltre per le superficie superiori a 5 ettari di terreni irrigui obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato in misura di q.li 2,50 di peso vivo per Ha. Per i terreni suscettibili di trasformazioni con piantagioni arboree specializzate e per estensioni superiori a 10 ettari obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato di q.li 1 per ettaro;

4) Costruzioni rurali: come in *A*);

5) Miglioramenti pascoli: come in *A*);

6) Sistemazione idraulico-agraria: come in *A*);

7) Viabilità: come in *A*);

8) Approvvigionamento idrico: come in *A*);

D) Terreni sabbiosi irrigui ed asciutti: indirizzo cerealicolo-zootecnico-viticolo:

1) Presentazione del piano particolare: come in *A*);

2) Ordinamento colturale: destinare l'80 % della superficie a seminativo con il solito avvicendamento quadriennale. La rimanente superficie deve essere occupata, per il 15 %, da viti per uva da vino consociati da olivi:

3) Carico di bestiame: dotare il fondo di kg. 70 di peso vivo di bestiame per ettaro, di cui il 50 % costituito da bovini. Inoltre per le superfici superiori a 5 Ha. di terreni irrigui obbligo ad una dotazione di bestiame bovino stabulato in misura di q.li 2,50 di peso vivo per Ha. Per i terreni suscettibili di trasformazione con piantagioni arboree specializzate e per estensioni superiori a 10 Ha. obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato di q.li 1 per ettaro;

4) Costruzioni rurali come in *A*);

5) Miglioramenti pascoli: come in *A*);

6) Sistemazione idraulico-agraria: come in *A*);

7) Viabilità: come in *A*);

8) Approvvigionamento idrico: come in *A*.

II. Provincia di Siracusa (Ha. 450).

1) Presentazione del piano particolare: come in *A*).

2) Carico di bestiame: dotare il fondo di kg. 80 di peso vivo di bestiame per ettaro, di cui il 50 % costituito da bovini. Inoltre per le superfici superiori a 5 ettari di terreni irrigui obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato in misura di q.li 2,50 di peso vivo per Ha. Per i terreni suscettibili di trasformazione con piantagioni arboree specializzate e per estensioni superiori a 10 Ha. obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato di q.li 1 per Ha.

3) Impianto arboreo: estendere il rimboschimento possibilmente con olivo.

4) Costruzioni rurali come in *A*).

5) Miglioramenti pascoli come in *A*).

6) Sistemazione idraulico-agraria: come in *A*).

7) Viabilità come in *A*).

8) Approvvigionamento idrico: come in *A*).

III Provincia di Ragusa (Ha. 880)

1) Presentazione del piano particolare: come in *A*).

2) Piantagioni legnose: estendere la coltivazione dell'olivo al 20 % della superficie del fondo.

3) Carico di bestiame: dotare il fondo di kg. 90 di peso vivo di bestiame per ettaro di cui il 50 % costituito da bovini. Inoltre per le superfici superiori a 5 Ha. di terreni irrigui obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato in misura di q.li 2,50 di peso vivo per Ha. Per i terreni suscettibili di trasformazioni con piantagioni arboree specializzate e per estensioni superiori a 10 Ha. obbligo di una dotazione di bovino stabulato di q.li 1 per Ha.

4) Costruzioni rurali: come in *A*).

5) Miglioramenti pascoli: come in *A*).

6) Sistemazione idraulico-agraria: come in *A*).

7) Viabilità: come in *A*).

8) Approvvigionamento idrico: come in *A*).

IV. Provincia di Caltanissetta: (Ha. 1930)

1) Presentazione del piano particolare: come in *A*).

2) Piantagioni arboree: estendere la coltivazione dell'olivo, al 20 % della superficie del fondo.

3) Carico di bestiame: dotare il fondo di kg. 90 di peso vivo di bestiame per ettaro, di cui il 50 % costituito da bovini.

Inoltre per le superfici superiori a 5 Ha. di terreni irrigui obbligo di una dotazione di bestiame bovino stabulato in misura di q.li 2,50 di peso vivo per Ha. Per i terreni suscettibili di trasformazioni con piantagioni arboree specializzate e per estensioni superiori a 10 Ha. obbligo di dotazione di bestiame bovino stabulato di q.li 1 per Ha.

4) Costruzioni rurali: come in *A*).

5) Miglioramenti pascoli: come in *A*).

6) Sistemazione idraulico-agraria: come in *A*).

7) Viabilità: come in *A*).

8) Approvvigionamento idrico: come in *A*).

Art. 4.

Ove condizioni particolari dei fondi lo richiedono, gli organi tecnici competenti sono autorizzati a superare i minimi imposti dagli obblighi prescritti dal precedente art. 3.

Art. 5.

Tempo di esecuzione I termini di tempo da essegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati alla entità delle opere da eseguire.

In ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di dieci anni dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria, se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti, i tempi di esecuzione per le singole opere saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 6.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle seguenti formalità provvederà, tempestivamente, l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 2 novembre 1954

L'Assessore: GERMANÀ

(5934)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova nel Corpo del genio civile, riservato al personale in servizio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375, relative ai diritti di precedenza dei mutilati e degli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi a posti di gruppo *A* e *B* dell'Amministrazione dello Stato;

Visti il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che recano norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanisti del Corpo del genio civile;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 relativo all'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante le norme per la concessione dei benefici agli ex combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1952, n. 11639, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1952, registro n. 28, foglio n. 326, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1952, mediante il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*) riservato al personale in servizio;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1953, n. 22325, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1953, registro n. 23, foglio n. 11, relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova (gruppo *A*) nel Corpo del genio civile, riservato al personale in servizio:

1) Corriere Rosario	punti	60,65
2) Manno Bruno, invalido di guerra, ex combattente	»	56,50
3) Giudici Icaro, ex combattente	»	53,20
4) Ramponi Corrado, ex combattente	»	52,45
5) Macioce Ludovico, ex combattente	»	45,60

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso stesso:

1) Corriere Rosario	punti	60,65
2) Manno Bruno, invalido di guerra, ex combattente	»	56,50
3) Giudici Icaro, ex combattente	»	53,20

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso di cui sopra, nell'ordine seguente:

1) Ramponi Corrado 2) Macioce Ludovico

Roma, addì 10 novembre 1954

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1954
Registro n. 39, foglio n. 207. — DEL GOBBO

(6046)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.